

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

|   |    |
|---|----|
| Sull'ordine dei lavori .....  | 56 |
| Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei. Atto n. 132. (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento e rinvio) ..... | 56 |
| ALLEGATO 1 (Nuova proposta di parere del relatore) .....  | 65 |
| Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti tecnici. Atto n. 133 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento e rinvio) .....                                     | 56 |
| ALLEGATO 2 (Nuova proposta di parere del relatore) .....  | 68 |
| Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti professionali. Atto n. 134 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento e rinvio) .....                               | 56 |
| ALLEGATO 3 (Nuova proposta di parere del relatore) .....  | 71 |
| Sui lavori della Commissione .....  | 56 |
| Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2009. Atto n. 163 (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni) .....   | 57 |
| ALLEGATO 4 (Proposta di parere del relatore) .....  | 74 |
| ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione) .....   | 75 |
| SEDE CONSULTIVA:  |    |
| Norme in materia di cittadinanza. Testo unificato C. 136 Angeli e abbinate (Parere alla I Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione) .....   | 58 |
| ALLEGATO 6 (Proposta di parere del relatore) .....  | 76 |
| ALLEGATO 7 (Parere approvato dalla Commissione) .....   | 77 |
| SEDE REFERENTE:   |    |
| Sui lavori della Commissione .....  | 61 |
| Dichiarazione di monumento nazionale e contributo per l'esecuzione dei restauri interni ed esterni della Basilica di San Petronio in Bologna. C. 2955 Garagnani (Esame e rinvio) .  | 61 |
| Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista. C. 2393 Pisciocchio (Seguito dell'esame e rinvio) .....  | 63 |
| AVVERTENZA .....  | 64 |

##### ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 17 dicembre 2009 — Presidenza  
del presidente Valentina APREA. — Inter-

viene il sottosegretario di Stato Giuseppe  
Pizza.

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Sull'ordine dei lavori.**

Valentina APREA, *presidente*, propone di passare dapprima all'esame dei provvedimenti n. 132, n. 133 e n. 134, e quindi ai successivi punti all'ordine del giorno.

La Commissione concorda.

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei.**

**Atto n. 132.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento all'ordine del giorno, rinviato da ultimo nella seduta del 16 dicembre 2009.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, presenta una nuova versione della proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 1*), che reca alcune correzioni formali rispetto alla versione presentata nella seduta di ieri, destinate a chiarire alcune questioni solo da un punto di vista terminologico.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti tecnici.**

**Atto n. 133.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento all'ordine del giorno, rinviato da ultimo nella seduta del 16 dicembre 2009.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, presenta una nuova versione della proposta di parere favorevole con condizioni e

osservazioni (*vedi allegato 2*), che reca alcune correzioni formali rispetto alla versione presentata nella seduta di ieri, destinate a chiarire alcune questioni solo da un punto di vista terminologico.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti professionali.**

**Atto n. 134.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo nella seduta del 16 dicembre 2009.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, presenta una nuova versione della proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 3*), che reca alcune correzioni formali rispetto alla versione presentata nella seduta di ieri, destinate a chiarire alcune questioni solo da un punto di vista terminologico.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Sui lavori della Commissione.**

Rosa DE PASQUALE (PD) a nome del proprio gruppo, protesta formalmente per il cambio dell'ordine del giorno della Commissione, con riferimento alla discussione della risoluzione. Ricorda che la risoluzione, che doveva essere oggetto della discussione odierna, era un atto concordato e ben noto al ministero. Come la Commissione sa, per quello che concerne la professionalità dei restauratori il 31 dicembre prossimo sarà il termine ultimo, in quanto entrerà in vigore il nuovo decreto ministeriale che rimodula la posizione dei restauratori dei Beni culturali.

Sottolinea come con il citato decreto ministeriale la professionalità centrale e qualificata dei restauratori sarà destinata a scomparire. Stigmatizza la mancanza di sensibilità del ministro, che ha preferito inviare le scuse in quanto impossibilitato a intervenire in Commissione poiché impegnato con il Consiglio dei Ministri. Ritiene queste scuse non accettabili in quanto il ministro poteva delegare ad altri soggetti istituzionali competenti il compito di rappresentarlo durante la discussione della risoluzione. Ricorda, inoltre, come una recentissima udienza del TAR abbia riaperto la questione e chiede a questo punto di conoscere, visto che la scadenza del 31 dicembre è vicinissima, quale sia la reale posizione del ministro.

Benedetto Fabio GRANATA (PdL), intervenendo anche a nome del proprio gruppo, sottolinea che la risoluzione, già oggetto della discussione odierna, era un atto che era stato costruito in maniera condivisa su cui convogliavano nel merito i giudizi dei gruppi parlamentari rappresentati in Commissione, in quanto la categoria dei restauratori è unanimemente ritenuta indispensabile per la conservazione e la tutela del patrimonio artistico italiano. Ritiene che si tratta di un impegno al Governo condivisibile da tutte le forze politiche. Stigmatizza come fatto grave ciò che è avvenuto, in particolare l'assenza del ministro in quanto ritiene che come parlamentari della maggioranza ci si debba comunque distinguere dal Governo, ove non si ravvisino elementi di rispetto per i parlamentari e per i lavori della Commissione.

Rosa DE PASQUALE (PD) sottolinea, ancora una volta, l'esigenza di conoscere gli intendimenti del Governo dopo l'udienza del TAR e prima della scadenza del 31 dicembre.

Valentina APREA, *presidente*, ribadisce che il Governo ha rappresentato l'impossibilità formale del Ministro Bondi e del sottosegretario Giro a partecipare alla discussione della risoluzione in oggetto,

in quanto coinvolti in altri impegni istituzionali.

**Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2009.**

**Atto n. 163.**

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 16 dicembre 2009.

Stefano CALDORO (PdL), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 4*). Ricorda come nello schema di decreto ministeriale oggetto dell'esame non vi siano particolari aspetti critici, aggiungendo che sono stati apportati tagli lineari, seppure molto contenuti, e non tagli di natura discrezionale.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA concorda con il parere favorevole del relatore.

Paola GOISIS (LNP) preannuncia anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere in esame, esprimendo il proprio apprezzamento in particolare per l'ultima condizione della proposta di parere.

Luigi NICOLAIS (PD) sottolinea, anche a nome del suo gruppo, che sarebbe stato preferibile prevedere un riparto di fondi in crescita. Ritiene che nella ricerca e nell'Università si debba investire. Aggiunge che, nonostante i tagli effettuati si sia di fronte a un riparto di fondi equilibrato e sottolinea come al CNR all'ASI e all'Istituto Oceanografico i fondi assegnati siano pressoché equivalenti rispetto a quelli assegnati in precedenza. Preannuncia quindi a nome del proprio gruppo il voto favorevole.

Emerenzio BARBIERI (PdL) ritiene che la Commissione nella giornata di ieri abbia fatto un passo importante, riconfermato

anche oggi dalla votazione su questa proposta di parere e sottolinea quindi che quando il confronto tra i gruppo politici è basato su fatti concreti è possibile trovare l'unanimità politica. Preannuncia quindi, anche a nome del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere oggetto della discussione.

Luciano CIOCCHETTI (UdC) dichiara di volere esporre una questione di metodo che, a suo giudizio, dovrà rappresentare un punto di riferimento anche in successivi pareri vertenti su materie analoghe. Ritiene che i fondi ordinari non possano essere assegnati agli enti, come in questo caso, il 17 dicembre 2009. Ritiene importante che nel parere odierno sia quindi inserita una formulazione tendente a stigmatizzare questi ritardi, inserendo una frase che espliciti che il riparto deve essere fatto l'anno precedente e non alla fine dell'anno in corso. Per quello che concerne la posizione del suo gruppo, preannuncia quindi il voto di astensione se non fosse recepita la proposta di riformulare la proposta di parere del relatore in modo conseguente.

Manuela GHIZZONI (PD) concorda nel metodo e nel merito con quanto appena espresso dal collega Ciochetti. Ricorda altresì che la necessità di far giungere in tempi rapidi lo schema di decreto ministeriale inerente alla ripartizione dei fondi agli enti di ricerca sia stata più volte rappresentata in molti atti ispettivi sottoscritti da lei e dal gruppo parlamentare da lei rappresentato.

Stefano CALDORO (Pdl), *relatore*, concorda con l'ipotesi di riformulazione proposta dal collega Ciochetti, riformulando quindi conseguentemente la proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 5*)

La Commissione approva quindi la proposta di parere così come riformulata dal relatore.

**La seduta termina alle 14.30.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 17 dicembre 2009. — Presidenza del presidente Valentina APREA.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

#### **Norme in materia di cittadinanza.**

**Testo unificato C. 136 Angeli e abbinato.**

(Parere alla I Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Benedetto Fabio GRANATA (Pdl), *relatore*, ricorda che il testo in esame reca norme in materia di cittadinanza. Più in particolare, ricorda che l'articolo 1, che sostituisce il comma 2 dell'articolo 4 della legge n. 91 del 1992, consente l'acquisto della cittadinanza italiana allo straniero nato in Italia che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni sino al raggiungimento della maggiore età e che abbia frequentato con profitto scuole riconosciute dallo Stato italiano almeno sino all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, previa dichiarazione in tal senso da presentare entro un anno dal raggiungimento della maggiore età. Rispetto al testo attualmente vigente della disposizione la nuova formulazione subordina, quindi, l'acquisto della cittadinanza anche all'assolvimento degli obblighi scolastici. Sottolinea quindi che l'articolo 2 modifica l'articolo 9 della già citata legge n. 91 del 1992, in materia di concessione della cittadinanza italiana con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno. In particolare, viene sostituita la lettera *f*) del comma 1 del predetto articolo 9, prevedendo quindi che la cittadinanza sia concessa allo straniero che risiede legalmente e stabilmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica e subordinando tale concessione allo svolgimento del percorso di cittadinanza indicato dall'articolo 9-*bis* della stessa legge n. 91, introdotto dall'articolo 3 del provvedimento.

Aggiunge quindi che rispetto alla lettera f) attualmente in vigore la concessione della cittadinanza viene subordinata anche alla circostanza che lo straniero abbia risieduto in Italia non solo legalmente ma anche stabilmente e allo svolgimento del percorso di cittadinanza disciplinato dall'articolo 3. Sottolinea che l'articolo 3 introduce un nuovo articolo 9-*bis* nella legge n. 91 del 1992, con il quale si delinea il percorso cui è subordinata l'acquisizione della cittadinanza da parte dello straniero residente da almeno dieci anni nel territorio italiano. Il comma 1 indica i requisiti cui è condizionata l'acquisizione della cittadinanza. Sono necessari: il possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (lettera *a*)); la frequenza di un corso, della durata di un anno, finalizzato all'approfondimento della conoscenza della storia e della cultura italiana ed europea, dell'educazione civica e dei principi della Costituzione italiana, propedeutico alla verifica del percorso di cittadinanza (lettera *b*)); un effettivo grado di integrazione sociale ed al rispetto, anche in ambito familiare, delle leggi dello Stato e dei principi fondamentali della Costituzione (lettera *c*)); il rispetto degli obblighi fiscali (lettera *d*)); il mantenimento dei requisiti di reddito, alloggio e assenza di carichi pendenti necessari per ottenere il permesso di soggiorno (lettera *e*)). In tale contesto, ricorda che il comma 2 specifica che l'accesso al predetto corso è consentito allo straniero che risiede nel territorio della Repubblica da almeno otto anni, su sua richiesta, mentre il comma 3 stabilisce che il procedimento amministrativo relativo al percorso di cittadinanza deve concludersi entro e non oltre due anni dalla presentazione della richiesta di iscrizione al corso stesso, e comunque non prima del compimento del decimo anno di residenza legale nel territorio della Repubblica. Ricorda che il comma 4 prevede che il Governo attui con il concorso delle regioni iniziative ed attività finalizzate a sostenere il processo di integrazione linguistica, culturale e sociale dello straniero, cui lo stesso è tenuto a partecipare. Il comma 5 rinvia ad un regolamento di

attuazione la disciplina delle modalità di svolgimento del percorso di cittadinanza, delle modalità di organizzazione ed espletamento del corso, i casi di esonero dallo stesso, nonché gli adempimenti e le procedure idonee a verificare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1.

Evidenzia ancora che l'articolo 4 sostituisce l'articolo 10 della predetta legge n. 91 del 1992, recante la disciplina sul giuramento che deve prestare lo straniero cui è concessa o che ha acquisito la cittadinanza. In particolare, le novità principali rispetto al testo della disciplina vigente riguardano la definizione, recata dal comma 2, della formula di giuramento, che recita: «Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi, riconoscendo la pari dignità sociale di tutte le persone», la previsione, contenuta nel comma 1, secondo cui il giuramento avviene nella sede della prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio in base alla residenza dell'istante, nonché la norma, di cui al comma 3, in base alla quale al nuovo cittadino viene consegnata una copia della Costituzione della Repubblica italiana. L'articolo 5 disciplina l'entrata in vigore della legge, che è stabilita sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Propone in conclusione l'espressione di un parere favorevole con due condizioni (*vedi allegato 6*).

Maria COSCIA (PD) pur riconoscendo al collega Granata uno sforzo di sintetizzare le posizioni dei vari gruppi, rileva che la proposta di parere così come formulata non può ricevere voto favorevole da parte del gruppo del PD, in quanto è l'impostazione stessa del testo unificato che non può essere accolta. In particolare, occorre accorciare di almeno due anni il periodo di 10 anni previsto per l'ottenimento della cittadinanza. Rileva inoltre che occorre prevedere una tutela maggiore per quel che riguarda i minori. Auspica in conclusione che si possa trovare un punto di equilibrio tra maggioranza e opposizione. equilibrio tra maggioranza e opposizione.

Luciano CIOCCHETTI (UdC), pur apprezzando il lavoro svolto dal relatore e lo sforzo compiuto per operare una sintesi delle varie posizioni, ritiene che il testo unificato in esame non possa essere giudicato positivamente, in quanto non affronta nel modo più adeguato tutte le tematiche svolte. Preannuncia quindi, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto contrario sulla proposta di parere presentata.

Emerenzio BARBIERI (PdL) riterrebbe opportuno sospendere la seduta al fine di effettuare una verifica all'interno della maggioranza in merito al voto sulla proposta in esame.

Valentina APREA, *presidente*, sottolinea che la Commissione deve procedere alla votazione del parere perché la Commissione affari costituzionali richiede il parere con urgenza. Ritiene peraltro che sul provvedimento in esame ciascun deputato potrà orientarsi sulla base della relazione e della proposta di parere del relatore.

Emerenzio BARBIERI (PdL) ritiene che ciascuno dei componenti del gruppo cui appartiene potrà orientarsi liberamente sul voto della proposta di parere presentata dal relatore.

Fabio GARAGNANI (PdL) riterrebbe opportuno votare per parti separate, distinguendo la prima dalla seconda condizione, in quanto il testo unificato in esame contiene norme che comportano posizioni disomogenee all'interno della maggioranza.

Paola GOISIS (LNP) ritiene che il provvedimento così come è strutturato e la proposta di parere non corrispondono alle posizioni del proprio gruppo. Preannuncia pertanto, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto contrario sulla proposta di parere presentata.

Andrea SARUBBI (PD), pur apprezzando il lavoro svolto dal relatore e manifestando in particolare il proprio ap-

prezzamento per la seconda condizione della proposta di parere, rileva che il testo unificato in esame non può essere condiviso e preannuncia pertanto il proprio voto contrario sulla proposta di parere presentata.

Benedetto Fabio GRANATA (PdL), *relatore*, concorda con la proposta del collega Garagnani di votare la proposta di parere per parti separate nel senso indicato.

Valentina APREA, *presidente*, accogliendo la proposta del collega Garagnani ritiene che si possa votare il parere per parti separate, riformulando peraltro la prima condizione nel senso di sopprimere le parole « da sostenere all'ottavo anno di residenza in Italia », conformemente al testo proposto nella Commissione di merito dal relatore sul provvedimento; votando prima le prime due premesse e la prima condizione e, successivamente, la prima e la terza premessa insieme alla seconda condizione. Rileva che la tutela dei minori stranieri è di pertinenza della Commissione cultura, avendo le scuole italiane integrato da tempo molti alunni stranieri che apprendono la lingua italiana e che concludono regolarmente gli studi.

Benedetto Fabio GRANATA (PdL), *relatore*, constata l'insistenza del deputato Bianconi, presente ai lavori della Commissione, ad invitare i colleghi, seppure informalmente, ad esprimere un voto conforme a quello della Commissione affari costituzionali. Non ritiene ammissibile che un collega di un'altra Commissione possa dare indicazioni di voto presso Commissioni di cui non è membro. Precisa che, in qualità di firmatario, insieme all'onorevole Sarubbi, di una delle proposte di legge da cui è scaturito il testo unificato in esame, partecipando ai lavori della I Commissione non ha neanche inteso sostituire un componente di quell'organo parlamentare, ponente di quell'organo parlamentare, proprio per non influenzare il voto di altri colleghi.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire avverte quindi che, essendo stato richiesto, si procederà alla votazione per parti separate della proposta di parere del relatore, mettendo dapprima in votazione le prime due premesse della proposta di parere insieme alla prima condizione, e successivamente la prima e la terza premessa insieme alla seconda condizione.

Avverte che qualora la prima votazione avesse esito favorevole, non si procederà alla seconda.

La Commissione respinge quindi la votazione per parti separate della proposta di parere favorevole del relatore, con riferimento alle prime due premesse insieme alla prima condizione.

Valentina APREA, *presidente*, mette quindi in votazione la proposta di parere favorevole del relatore limitatamente alla prima e terza premessa e alla seconda condizione.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole del relatore, limitatamente alla prima e terza premessa e alla seconda condizione (*vedi allegato 7*).

**La seduta termina alle 14.45.**

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 17 dicembre 2009. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato Giuseppe Piza.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

#### Sui lavori della Commissione.

Giuseppe GIULIETTI (Misto) ritiene importante svolgere un'audizione del sottosegretario Bonaiuti, stigmatizzando la politica sull'editoria svolta per il Governo dal Ministro Tremonti, esautorando così i

poteri della Commissione cultura della Camera.

Stefano CALDORO (PdL) concorda con il collega Giulietti.

**Dichiarazione di monumento nazionale e contributo per l'esecuzione dei restauri interni ed esterni della Basilica di San Petronio in Bologna.**

**C. 2955 Garagnani.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fabio GARAGNANI (PdL), *relatore*, ricorda che la proposta di legge in esame è volta al riconoscimento quale monumento nazionale della Basilica di San Petronio in Bologna (articolo 1), e alla concessione di un contributo di 7.429.000 euro destinato al restauro – interno ed esterno – dell'edificio (articolo 2). Rammenta che la Basilica è diventata di proprietà della diocesi dopo i Patti Lateranensi. La relazione illustrativa evidenzia che la proposta di legge intende concorrere alla conservazione e valorizzazione della Basilica in occasione del trecentocinquantenario del compimento dei lavori della sua costruzione (1663). Aggiunge che secondo la medesima relazione, il riconoscimento quale monumento nazionale della Basilica « non è motivato soltanto dal valore architettonico dell'edificio e dai tesori d'arte conservati al suo interno, ma considera anche il significato e la rilevanza degli eventi la cui memoria rimane ad esso legata ». Ricorda, preliminarmente, che la normativa vigente non prevede una specifica procedura da porre in essere per la dichiarazione di monumento nazionale. Al contempo, il Codice dei beni culturali e del paesaggio, emanato con decreto legislativo n. 42 del 2004, come da ultimo modificato con decreto legislativo n. 62 del 2008, definisce inalienabili i beni del demanio culturale « dichiarati monumenti nazionali a termini della normativa all'epoca vigente » (articolo 54), e fa salve – tra le

altre – le leggi aventi specificamente ad oggetto monumenti nazionali (articolo 129) . Aggiunge che l'articolo 2 della proposta di legge, ai commi 1 e 2, prevede che i lavori di restauro della Basilica siano eseguiti tra il 2010 ed il 2012, sulla base di un programma degli interventi, integrato da uno specifico piano finanziario e dai relativi progetti esecutivi presentati dal Capitolo della Basilica e approvati dalla competente soprintendenza. Ricorda che per gli appalti di lavori pubblici concernenti i beni mobili e immobili e gli interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale tutelati dal decreto legislativo n. 42 del 2004, si applicano le disposizioni della Parte seconda, Titolo IV, Capo II articoli 197 e 205, del decreto legislativo n. 163 del 2006 (cd. Codice appalti). Pertanto, ai sensi dell'articolo 203, l'affidamento dei lavori è disposto, di regola, sulla base del progetto definitivo, integrato dal capitolato speciale e dallo schema di contratto.

Ricorda ancora che l'esecuzione dei lavori può prescindere dall'avvenuta redazione del progetto esecutivo, che, ove sia stata ritenuta necessaria in relazione alle caratteristiche dell'intervento e non venga effettuata dalla stazione appaltante, è effettuata dall'appaltatore ed è approvata entro i termini stabiliti con il bando di gara o con lettera di invito. Sottolinea che per i lavori relativi a beni mobili e superfici decorate di beni architettonici e scavi archeologici sottoposti alle disposizioni di tutela di beni culturali, il contratto di appalto che prevede l'affidamento sulla base di un progetto preliminare o definitivo può comprendere, oltre all'attività di esecuzione, quella di progettazione successiva al livello previsto a base dell'affidamento laddove ciò venga richiesto da particolari complessità, avendo riguardo alle risultanze delle indagini svolte. Aggiunge inoltre, per ogni intervento, il responsabile del procedimento, nella fase di progettazione preliminare, stabilisce il successivo livello progettuale da porre a base di gara e valuta motivatamente, esclusivamente sulla base della natura e delle caratteri-

stiche del bene e dell'intervento conservativo, la possibilità di ridurre i livelli di definizione progettuale ed i relativi contenuti dei vari livelli progettuali, salvaguardandone la qualità. Ricorda che la progettazione esecutiva può essere omessa unicamente nelle seguenti ipotesi: per i lavori su beni mobili e superfici architettoniche decorate che non presentino complessità realizzative; negli altri casi, qualora il responsabile del procedimento accerti che la natura e le caratteristiche del bene, ovvero il suo stato di conservazione, siano tali da non consentire l'esecuzione di analisi e rilievi esaustivi; in tali casi, il responsabile del procedimento dispone che la progettazione esecutiva sia redatta in corso d'opera, per stralci successivi, sulla base dell'esperienza delle precedenti fasi di progettazione e di cantiere. Rammenta infine, che ai sensi dell'articolo 128, comma 9, dello stesso Codice appalti, un autonomo piano finanziario viene richiesto qualora un lavoro non sia inserito nell'elenco annuale dei progetti relativi alla programmazione dei lavori pubblici degli enti locali e a patto che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco stesso.

Aggiunge altresì che il contributo statale è versato direttamente al Capitolo della Basilica con le seguenti modalità (comma 3): una prima rata, dell'importo di 429.000 euro, è corrisposta prima dell'inizio dei lavori e contabilizzata nella liquidazione finale dell'ultimo esercizio; sei rate semestrali (per un importo complessivo non superiore a 2.500.000 euro annui), versate sulla base dello stato di avanzamento dei lavori e delle spese, documentate e certificate dalla competente soprintendenza, relativi al semestre precedente. Il comma 4 dispone che all'onere derivante si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della Missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. In particolare, viene specificata la seguente ripartizione:(euro) 2010:1.679.000; 2011: 2.500.000; 2012:2.500.000; 2013: 750.000. Ricorda che con il comma 5 si autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Evidenzia per quel riguarda la formulazione del testo, con riferimento all'articolo 2, comma 3, che la previsione secondo cui il versamento del contributo deve essere « complessivamente non superiore a 2,5 milioni di euro annui » non appare del tutto coerente con quanto previsto dal successivo comma 4 in ordine agli oneri annuali determinati per ciascuno degli anni dal 2010 al 2013. Segnala inoltre che non appare corretta la previsione secondo cui l'importo da versare a titolo di anticipo al Capitolo prima dell'inizio dei lavori venga conteggiato nella liquidazione finale dell'ultimo esercizio (anno 2013), posto che tale importo sarà versato nel 2010. Con riferimento allo stesso articolo 2, comma 4, inoltre la norma di copertura non appare idonea, sia perché l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia iscritto nel fondo speciale di conto capitale di cui alla Tabella B del disegno di legge finanziaria per il 2010 (A.C. 2936-A, attualmente all'esame della Camera), non presenta le sufficienti disponibilità per gli anni 2010 e 2011, sia perché gli oneri da coprire riguardano anche il 2013, mentre gli stanziamenti iscritti nella tabella B hanno durata triennale. Infine sottolinea che al comma 1 del medesimo articolo 2 si valuti l'opportunità di riformulare l'autorizzazione di spesa precisando che il contributo di euro 7,429 milioni costituisce l'importo complessivamente autorizzato e specificando, eventualmente, anche la distribuzione nel quadriennio 2010-2013 del contributo medesimo.

Valentina APREA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista.**

**C. 2393 Pisicchio.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 novembre 2009.

Giancarlo MAZZUCA (Pdl), *relatore*, prende atto di alcune proposte di procedere a piccole correzioni del provvedimento in alcune sue parti, rinviandone l'esame a dopo la sospensione per le festività natalizie. Auspica che alla ripresa si possa procedere in tempi brevi alla sua approvazione.

Giuseppe GIULIETTI (Misto) ritiene importante, data la situazione di blocco sulla riforma dell'ordine, di poter giungere ad una proposta approfondita ma condivisa da parte di tutta la Commissione. Chiede quindi di poter procedere ad audizioni mirate che aiutino a chiarire i punti nodali che attengono al provvedimento in esame.

Valentina APREA, *presidente*, intende rivolgere un saluto a tutti i componenti della Commissione in occasione delle festività natalizie, sottolineando ancora una volta l'importanza del lavoro condiviso e appassionato che contraddistingue la Commissione cultura. Ricorda che le materie di competenza sono importanti ed estremamente sensibili, a partire dal futuro dei giovani, dei bambini, la conoscenza e il patrimonio artistico e culturale dell'Italia. Nonostante la battaglia politica che, a volte, ha infiammato i lavori parlamentari, ritiene che alla ripresa dopo le festività, si possano riprendere, nel consueto clima di condivisione, le varie questioni che attendono ancora una soluzione. Rivolge quindi a tutti i componenti della Commissione e agli uffici i migliori auguri per le prossime festività.

Nessuno altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.**

**AVVERTENZA**

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

**COMITATO RISTRETTO**

*Legge quadro per lo spettacolo dal vivo.  
C. 136 Carlucci, e abbinate C. 459 Ciocchetti, C. 769 Carlucci, C. 1156 Ceccacci Rubino, C. 1183 De Biasi, C. 1480 Zamparutti, C. 1564 Giammanco, C. 1610 Zazzerà, C. 1849 Rampelli, C. 1935 Caparini e C. 2280 Goisis.*

## ALLEGATO 1

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei. (atto n. 132).****NUOVA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei (atto n. 132);

considerato che la revisione degli ordinamenti del secondo ciclo, avviata con la cosiddetta Riforma Moratti – di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53, e al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, modificata dal Governo Prodi con la legge 2 aprile 2007, n. 40 –, è stata proposta all'esame del Parlamento dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133;

tenuto conto delle indicazioni emerse nel corso delle audizioni informali di rappresentanti delle associazioni di categoria, della Cabina di regia sui nuovi licei e di esperti svolte dalla Commissione Cultura, scienza e istruzione, nelle sedute del 5, 12, 17 e 24 novembre 2009;

preso atto del parere espresso dalla Conferenza unificata in data 29 ottobre 2009, pervenuto il 12 novembre 2009;

premesso che va ribadita la centralità formativa della metodologia dell'alternanza scuola-lavoro e che vanno valorizzate le opportunità offerte dall'apprendistato fino al terzo livello (dottorati);

considerato che appare condivisibile la scelta di prevedere nel primo biennio

una prevalenza delle ore dedicate ad insegnamenti di istruzione generale rispetto a quelle dedicate ad insegnamenti obbligatori di indirizzo;

tenuto conto che la disciplina prevista dalla riforma esplica i suoi effetti con riduzione di orario per le classi già avviate;

apprezzato il richiamo all'applicazione dell'Allegato A del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

1) si ritiene necessario prevedere l'avvio della riforma a partire dal primo anno del ciclo scolastico e non dal primo e secondo anno, come attualmente previsto;

2) appare, altresì, necessario rafforzare ulteriormente l'obbligo di istruzione e l'acquisizione di saperi e competenze di indirizzo in funzione orientativa, anche per favorire la reversibilità delle scelte degli studenti;

3) si considera necessario svolgere una accurata verifica dei quadri orari allegati e una migliore scansione dei due bienni, al fine di contemperare l'obbligo di istruzione, il diritto dovere all'istruzione, la possibile reversibilità delle scelte compiute dagli studenti ai fini del successo formativo. In particolare, occorre valutare l'opportunità di introdurre le scienze naturali nel primo biennio di tutti i licei e di

rafforzare ulteriormente, ove necessario, la matematica e la lingua straniera con la necessaria caratterizzazione data dalle materie di indirizzo;

4) si ritiene altresì necessario, rispetto all'articolazione dei quadri orari e dei profili in uscita, delineare con maggiore nettezza il percorso di studi del liceo delle scienze umane, inclusa la relativa opzione economico sociale, con riferimento alle discipline caratterizzanti e ad un necessario rafforzamento dell'area giuridica ed economica;

5) con riferimento al liceo scientifico, l'opzione scientifico-tecnologica, così come formulata, anche dal punto di vista nominale, sembra per molti aspetti sovrapponibile all'analoga offerta formativa dell'istruzione tecnica: si reputa pertanto necessario modificarne la denominazione in opzione scientifico-informatica e tener conto delle sperimentazioni del PNI, pur con i necessari aggiornamenti;

6) risulta altresì necessario procedere ad una ricognizione puntuale del rapporto tra profili e quadri orari, per verificare puntualmente la loro congruenza, anche a seguito delle verifiche di cui alle condizioni n. 2 e 3 del presente parere;

7) si rende necessario inoltre rafforzare, per quanto riguarda il liceo musicale e coreutico, il monte ore destinato alle discipline storiche di indirizzo, quali storia della musica e storia della danza, al fine di meglio garantire una solida preparazione culturale;

8) sempre con riferimento al liceo musicale e coreutico, nelle more del processo di attuazione della legge n. 508 del 1999 e del riordino del settore, appare necessario privilegiare la scelta di attivazione delle sezioni previste dall'articolo 13, comma 6, dello schema di decreto attraverso lo strumento della convenzione tra licei ed istituzioni dell'Afam consentito dall'articolo 2, comma 8, lettera g), della medesima legge 508/1999. Ciò, al fine di tutelare la tradizione di eccellenza degli studi musicali e coreutici, integrandola con

la tradizione liceale, e di tutelare la possibilità di accesso all'Alta formazione artistica, musicale e coreutica;

9) si ritiene inoltre necessario verificare la possibilità di superare, senza oneri aggiuntivi, il limite posto di 40 sezioni musicali e 10 sezioni coreutiche;

10) con riferimento al liceo artistico, si ritiene necessario separare i sub-indirizzi attualmente raggruppati negli indirizzi arti figurative, architettura e ambiente, design, audiovisivo e multimediale, grafica, scenografia anche al fine di preservare i passaggi tra vecchio e nuovo ordinamento e alla luce della trasformazione degli istituti d'arte in licei artistici, anche tenendo conto dell'esigenza di riconoscere per gli istituti d'arte la possibilità di confluenza negli istituti professionali per l'industria e l'artigianato;

11) all'articolo 3, comma 3, appare necessario considerare anche la riorganizzazione delle sezioni liceali a indirizzo sportivo;

12) si ritiene infine necessario modulare la tabella di confluenza di cui all'allegato I, in modo da chiarire la confluenza dei percorsi sperimentali in atto nei nuovi ordinamenti.

*e con le seguenti osservazioni:*

1) all'articolo 10, comma 6, si ritiene altresì opportuno utilizzare l'espressione « diploma di laurea conseguito in uno Stato dell'Unione europea » invece che « titolo di laurea comunitario »;

2) all'articolo 11, comma 1, sarebbe inoltre opportuno sostituire le parole « dal regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del medesimo decreto legge » con le parole « e dal Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 »;

3) all'articolo 13, comma 5, valuti il Governo l'opportunità di chiarire gli eventuali termini per la presentazione di proposte alternative e le modalità di eventuale

formalizzazione delle stesse, ove accolte, rispetto al quadro di corrispondenza di cui all'allegato L;

4) al comma 10 del medesimo articolo 13, si ritiene opportuno esplicitare inoltre a chi fa capo l'emanazione del decreto ministeriale previsto;

5) anche al fine di valorizzare i crediti acquisiti dagli studenti in contesti lavorativi, appare opportuno prevedere, ove possibile, un coordinamento tra i percorsi di istruzione secondaria superiore e quelli in apprendistato, di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;

6) valuti il Governo l'opportunità di disciplinare dettagliatamente il quadro orario conseguente all'applicazione della disciplina di cui all'articolo 13, rispetto all'ordinamento previgente;

7) si valuti infine l'opportunità di consentire l'utilizzo della quota dell'autonomia nei limiti dell'organico assegnato e altresì di definire il concetto di flessibilità, in modo distinto da quello dell'autonomia

per esplicitare meglio gli strumenti a disposizione delle istituzioni scolastiche, anche ai fini di corrispondere alle esigenze degli studenti e del territorio.

Si richiama, infine, l'attenzione sulla corretta indicazione di alcuni riferimenti normativi e di alcuni riferimenti interni. In particolare:

1) all'articolo 2, comma 3, il riferimento corretto è all'articolo 13, comma 11, lettera *a*), e non all'articolo 13, comma 9, lettera *a*);

2) all'articolo 12, comma 2, il riferimento corretto è alle indicazioni relative agli obiettivi di apprendimento di cui all'articolo 13, comma 11, lettera *a*) e non al comma 10 del medesimo articolo;

3) al comma 6 dell'articolo 13 il riferimento corretto è al « decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 » e non al « decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 186 »;

4) al comma 9 dell'articolo 13, il riferimento corretto è alla « legge 20 maggio 1982, n. 270 » e non alla « legge 20 maggio 1981, n. 270 ».

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti tecnici. (Atto n. 133).****NUOVA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti tecnici (atto n. 133);

considerato che la revisione degli ordinamenti del secondo ciclo, avviata con la cosiddetta Riforma Moratti – di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53, e al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, modificata dal Governo Prodi con la legge 2 aprile 2007, n. 40 –, è stata proposta all'esame del Parlamento dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133;

tenuto conto delle indicazioni emerse nel corso delle audizioni informali di rappresentanti delle associazioni di categoria e di esperti svolte dalla Commissione Cultura, scienza e istruzione, nelle sedute del 5, 12, 17 e 24 novembre 2009;

preso atto del parere espresso dalla Conferenza unificata in data 29 ottobre 2009, pervenuto il 12 novembre 2009;

premesso che va ribadita la centralità formativa della metodologia dell'alternanza scuola-lavoro e che vanno valorizzate le opportunità offerte dall'apprendistato fino al terzo livello (dottorati);

premesso che appare condivisibile la scelta di prevedere nel primo biennio una prevalenza delle ore dedicate ad insegnamenti di istruzione generale – pari a 660

– rispetto a quelle dedicate ad insegnamenti obbligatori di indirizzo – pari a 396;

considerato che al fine di raccogliere le proposte degli ordini professionali interessati e per rendere più chiara la natura della certificazione finale per gli utenti, appare necessario modificare la denominazione dei titoli di studio contenuta nello schema di regolamento in esame;

tenuto conto che la disciplina prevista dalla riforma esplica i suoi effetti con riduzione di orario per le classi già avviate;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

1) si ritiene necessario fissare l'avvio della riforma a partire dal primo anno del ciclo scolastico e non dal primo e secondo anno, come attualmente previsto;

2) si considera altresì necessario rafforzare ulteriormente l'obbligo di istruzione e l'acquisizione di saperi e competenze di indirizzo in funzione orientativa, anche per favorire la reversibilità delle scelte degli studenti;

3) si ritiene necessario all'articolo 6, comma 4, sostituire le parole « diploma di perito », con le parole « diploma di istruzione tecnica », allo scopo di evitare confusioni con l'analogo titolo rilasciato a

conclusione degli esami di Stato per l'accesso agli albi dei periti industriali e agrari;

4) in particolare per gli istituti tecnici del settore tecnologico, occorre potenziare la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici nei laboratori di chimica e fisica del primo biennio, in quanto strettamente collegati alle discipline di indirizzo, anche in considerazione del fatto che senza il potenziamento indicato, rischiano di essere gravemente compromessi gli aspetti operativi della didattica in laboratorio con riferimento alle discipline scientifiche a carattere sperimentale; tenuto conto che le ore inizialmente previste dalla Commissione ministeriale hanno subito un taglio del 50 per cento per accogliere le richieste del Ministero dell'economia e delle finanze, suscitando perplessità da parte degli istituti interessati;

5) all'articolo 8 occorre chiarire la confluenza dei percorsi sperimentali in atto nei nuovi ordinamenti, in particolare, ove non indicata espressamente nell'allegato d), facendo riferimento alla corrispondenza dei titoli finali prevista dai provvedimenti di autorizzazione alla sperimentazione adottati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

6) si considera altresì necessario riesaminare le tabelle di confluenza di cui all'allegato d), accogliendo il criterio di cui al precedente punto 5), nonché le osservazioni espresse dai soggetti interessati nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione cultura;

7) con riferimento agli istituti tecnici del Settore tecnologico:

a) appare necessario modificare la denominazione dell'indirizzo «Agraria e agroindustria» in: «Agraria, agroalimentare ed agroindustria», e aggiungere una ulteriore articolazione denominata «Viticoltura ed enologia», anche allo scopo di tenere conto delle indicazioni del Ministero delle politiche agricole e forestali;

b) si ritiene necessario inoltre modificare l'articolo 8 dello schema in esame,

per consentire che l'articolazione di cui alla lettera a) si sviluppi a livello post-secondario con un ulteriore percorso di istruzione e formazione tecnica superiore, della durata di due semestri, con l'utilizzo del personale attualmente in organico;

c) si considera necessario chiarire le articolazioni previste per l'indirizzo «Chimica, materiali e biotecnologie», eliminando il riferimento alla chimica nelle articolazioni per le biotecnologie ambientali e sanitarie, anche sulla base di quanto richiesto dalle parti sociali interessate;

d) appare necessario inoltre prevedere una coerente confluenza degli istituti tecnici del settore minerario nell'indirizzo «Costruzioni, ambiente e territorio», inserendo un'articolazione denominata: «Geotecnica», tenendo conto delle richieste rappresentate in questo senso dalle parti sociali e dagli istituti interessati, visto che la questione assume particolare rilievo anche per la necessità di assicurare tecnici preparati sui temi riguardanti il dissesto idrogeologico del territorio e la sua prevenzione;

8) con riferimento agli istituti tecnici del Settore economico, si ritiene necessario prevedere due articolazioni dell'indirizzo «Amministrazione, finanza e marketing», riguardanti: 1) «Relazioni internazionali», allo scopo di raccogliere i risultati delle sperimentazioni – cosiddetto progetto Erica – attuate dagli istituti tecnici per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere, come richiesto anche dalla Conferenza unificata; 2) «Sistemi informativi gestionali», per raccogliere i risultati delle sperimentazioni – cosiddetto progetto Mercurio – attuate dagli istituti tecnici commerciali ad indirizzo programmatori, considerando in particolare che in relazione a quest'ultima articolazione, vanno ripristinate le compresenze con gli insegnanti tecnico-pratici nei laboratori di informatica;

9) con riferimento agli istituti tecnici di cui all'Allegato C.2, indirizzo trasporti e logistica, si espliciti ulteriormente il profilo relativo al settore aeronautico;

e con le seguenti osservazioni:

a) si ricorda la necessità di inserire in premessa il riferimento al parere delle Commissioni parlamentari, previsto dalla legge n. 69 del 2009;

b) all'articolo 6, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di sostituire le parole « dal regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del medesimo decreto legge » con quelle « e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 »;

c) all'articolo 6, comma 3, si ritiene altresì opportuno chiarire le modalità con le quali le Commissioni possono avvalersi di esperti per la configurazione delle prove di esame;

d) all'articolo 8, comma 3, lettera a), valuti il Governo l'opportunità di chiarire ulteriormente il riferimento all'intervento sulle classi di concorso;

e) al fine di definire una data e termini certi per le abrogazioni conseguenti all'entrata in vigore del provvedimento in esame, si valuti l'opportunità di riformulare l'articolo 10, comma 1, come segue: « 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, all'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e suc-

cessive modificazioni, sono soppressi: a) al primo periodo, le parole: « gli istituti tecnici hanno per fine precipuo quello di preparare all'esercizio di funzioni tecniche od amministrative, nonché di alcune professioni, nei settori commerciale e dei servizi, industriale, delle costruzioni, agrario, nautico ed aeronautico »; b) l'ultimo periodo. », non sembrando, infatti, necessaria la soppressione delle parole « gli istituti tecnici » all'articolo 191, comma 2;

f) anche al fine di valorizzare i crediti acquisiti dagli studenti in contesti lavorativi, appare opportuno prevedere, ove possibile, un coordinamento tra i percorsi di istruzione secondaria superiore e quelli in apprendistato, di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;

g) appare opportuno richiamare l'applicazione dell'Allegato A del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, già prevista dallo schema di regolamento n. 132 concernente la revisione dell'assetto dei licei;

h) valuti il Governo l'opportunità di disciplinare dettagliatamente il quadro orario conseguente all'applicazione della disciplina di cui all'articolo 8, rispetto all'ordinamento previgente.

## ALLEGATO 3

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti professionali. (Atto n. 134).**

**NUOVA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti professionali (atto n. 134);

considerato che la revisione degli ordinamenti del secondo ciclo, avviata con la cosiddetta Riforma Moratti – di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53, e al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, modificata dal Governo Prodi con la legge 2 aprile 2007, n. 40 –, è stata proposta all'esame del Parlamento dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133;

tenuto conto delle indicazioni emerse nel corso delle audizioni informali di rappresentanti delle associazioni di categoria e di esperti svolte dalla Commissione Cultura, scienza e istruzione, nelle sedute del 5, 12, 17 e 24 novembre 2009;

preso atto del parere espresso dalla Conferenza unificata in data 29 ottobre 2009, pervenuto il 12 novembre 2009;

premesso che va ribadita la centralità formativa della metodologia dell'alternanza scuola-lavoro e che vanno valorizzate le opportunità offerte dall'apprendistato dal primo livello (qualifiche) al terzo livello (dottorati);

premesso che appare condivisibile la scelta di prevedere nel primo biennio una prevalenza delle ore dedicate ad insegna-

menti di istruzione generale – pari a 660 – rispetto a quelle dedicate ad insegnamenti obbligatori di indirizzo – pari a 396;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

1) appare necessario rafforzare ulteriormente l'obbligo di istruzione e l'acquisizione di saperi e competenze di indirizzo in funzione orientativa, anche per favorire la reversibilità delle scelte degli studenti;

2) all'articolo 6, comma 4, appare necessario sostituire le parole « diploma di tecnico », con le parole « diploma di istruzione professionale », allo scopo di evitare confusioni con l'analogo titolo di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, che si consegue a conclusione dei percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale: così, si corrisponderebbe anche alle richieste formulate da alcune Regioni interessate a dare una completa articolazione al sistema di istruzione e formazione professionale (qualifiche e anche diplomi professionali);

3) per gli istituti professionali del settore industria e artigianato, occorre potenziare la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici nei laboratori di chimica e fisica del primo biennio, in quanto strettamente collegati alle discipline di indirizzo, anche in considerazione del fatto che senza il potenziamento indicato, rischiano di essere gravemente compromessi

gli aspetti operativi della didattica in laboratorio con riferimento alle discipline scientifiche a carattere sperimentale, tenuto conto che le ore inizialmente previste dalla Commissione ministeriale hanno subito un ridimensionamento del 50 per cento per assecondare le richieste espresse dal Ministero dell'economia e delle finanze;

4) all'articolo 8 occorre chiarire la confluenza dei percorsi sperimentali in atto nei nuovi ordinamenti, in particolare, ove non indicata espressamente nell'allegato d), facendo riferimento alla corrispondenza dei titoli finali prevista dai provvedimenti di autorizzazione alla sperimentazione adottati dal Ministero;

5) si considera altresì necessario riesaminare le tabelle di confluenza di cui all'allegato d), in modo da accogliere il criterio di cui al precedente punto 4), nonché le osservazioni espresse dai soggetti interessati nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione cultura;

6) appare necessario prevedere un nuovo comma all'articolo 8 dello schema di regolamento in esame, volto a riconoscere agli istituti professionali di Stato la facoltà di assicurare l'offerta formativa nel settore con lo svolgimento dei relativi corsi e il rilascio delle qualifiche – sino alla compiuta attuazione da parte di tutte le Regioni degli adempimenti connessi alle loro competenze esclusive in materia di istruzione e formazione professionale – almeno con riferimento agli atti dispositivi che le Regioni devono compiere in base all'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

7) appare necessario richiamare la possibilità di ammettere all'esame di Stato coloro che sono in possesso del diploma professionale di tecnico, conseguito a conclusione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, previa frequenza dell'apposito corso di cui all'articolo 15, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

8) si ritiene necessario ricondurre nel settore Industria e artigianato l'indirizzo

« Servizi di manutenzione e assistenza tecnica ». Inoltre, occorre prevedere la possibilità di confluenza nel medesimo settore Industria e artigianato, oltretutto nei licei artistici, anche degli istituti d'arte, come rappresentato da alcuni istituti che formano giovani per le lavorazioni artigianali a carattere artistico;

9) con riferimento all'indirizzo « Servizi socio-sanitari », appare inoltre necessario prevedere due articolazioni specifiche per « Ottici » e per « Odontotecnici », come richiesto dal Ministero delle politiche sociali, del lavoro e della salute, dalle associazioni di categoria e dagli istituti interessati;

10) appare necessario, in merito all'indirizzo « Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera », prevedere adeguate specificazioni relative ai diversi servizi concernenti i laboratori dei settori di: 1) enogastronomia; 2) servizi di sala e di vendita; 3) accoglienza turistica;

11) si ritiene infine necessario prevedere un nuovo comma all'articolo 6 che preveda che: « in provincia di Bolzano e Trento, per coloro che hanno superato i concorsi quadriennali di formazione professionale e che intendono sostenere l'esame di Stato di cui al comma 6 dell'articolo 15 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, le province autonome di Bolzano e Trento realizzano gli appositi corsi annuali che si concludono con l'esame di Stato dinanzi ad apposite commissioni d'esame nominate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca su richiesta della stessa provincia e con le modalità e i programmi di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89 e successive modificazioni », stabilendo altresì che il percorso finale sia coerente con quello seguito;

*e con le seguenti osservazioni:*

a) si ricorda la necessità di inserire in premessa il riferimento al parere delle Commissioni parlamentari, previsto dalla legge n. 69 del 2009;

b) all'articolo 6, comma 1, appare opportuno sostituire le parole « dal regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del medesimo decreto legge » con le parole « e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 »;

c) al comma 3 del medesimo articolo 6, si considera altresì opportuno chiarire le modalità con le quali le Commissioni possono avvalersi di esperti per la configurazione delle prove di esame;

d) all'articolo 8, comma 3, lettera a), valuti il Governo l'opportunità di chiarire il riferimento all'intervento sulle classi di concorso;

e) si valuti inoltre l'opportunità di riformulare l'articolo 10, comma 1, al fine di definire una data e termini certi per l'abrogazione, come segue: « « 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, all'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono soppressi: a) al primo periodo, le parole: « gli istituti professionali hanno per fine precipuo quello di preparare all'esercizio di funzioni tecniche od amministrative, nonché di alcune professioni, nei settori commerciale e dei servizi, industriale, delle costruzioni, agrario, nautico ed aeronautico »; b) l'ultimo periodo », non

sembrando, infatti, necessaria la soppressione delle parole « gli istituti professionali » al comma 2 del medesimo articolo 191;

f) anche al fine di valorizzare i crediti acquisiti dagli studenti in contesti lavorativi, appare opportuno prevedere, ove possibile, un coordinamento tra i percorsi di istruzione secondaria superiore e quelli in apprendistato, di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;

g) appare opportuno richiamare l'applicazione dell'Allegato A del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, già prevista dallo schema di regolamento n. 132 concernente la revisione dell'assetto dei licei;

h) valuti il Governo l'opportunità di disciplinare dettagliatamente il quadro orario conseguente all'applicazione della disciplina di cui all'articolo 8, rispetto all'ordinamento previgente;

i) con riferimento al profilo degli indirizzi del settore Industria e artigianato, si valuti infine l'opportunità di integrarlo con i riferimenti relativi alle filiere che attualmente caratterizzano gli istituti professionali del settore.

## ALLEGATO 4

**Schema di decreto legislativo « Riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2009 » (n. 163).****PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La VII Commissione (Cultura, scienza ed istruzione),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante « Riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2009 » (atto n.163);

rilevato che, all'articolo 3, lettere *a)* e *b)* il riferimento all'articolo 7 comma 3-*bis* della legge 24 dicembre 2007, n. 245 andrebbe sostituito con il riferimento all'articolo 7, comma 4, della legge n. 204 del 2008 (legge di bilancio 2009);

sottolineato che all'articolo 5 non appare chiaro il riferimento alla nozione di « somme consolidate » ivi richiamata;

evidenziato che l'articolo 6 fa riferimento alla legge 27 settembre 2007, n. 165 e che tale legge è stata modificata dalla legge 18 giugno 2009, n.69;

rilevato che occorre aumentare le risorse a disposizione del CNR al fine di finanziare le attività connesse al progetto Station at High Altitude for Research on the environment (SHARE), al programma internazionale *Iter Broader Approach* e la quota di partecipazione dell'Italia al laboratorio *European synchrotron radiation facility di Grenoble* (E.S.R.F);

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

1. all'articolo 3, commi 1 e 2, occorre effettuare il riferimento normativo corretto che risulta essere quello dell'articolo 7, comma 4, della L. 204/2008 (legge di bilancio 2009);

2. all'articolo 5, occorre chiarire il significato della locuzione « somme consolidate » e, in particolare, se tale inciso debba intendersi nel senso che il Fondo ordinario, d'ora in avanti, includerà le spese per il personale derivanti dalle disposizioni citate nella premessa dello schema;

3. all'articolo. 6, occorre aggiungere, in fine, le parole « e successive modificazioni », poiché la legge n. 165 del 2007 è stata modificata dalla legge n. 69 del 2009;

4. allo scopo di finanziare in maniera adeguata per il perseguimento di progetti di rilevanti interesse scientifico nazionale e internazionale, le attività connesse al progetto Station at High Altitude for Research on the environment (SHARE), al programma internazionale *Iter Broader Approach* e la quota di partecipazione dell'Italia al laboratorio *European synchrotron radiation facility di Grenoble* (E.S.R.F), appare necessario prevedere un aumento delle risorse a disposizione del CNR.

ALLEGATO 5

**Schema di decreto legislativo «Riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2009» (n. 163).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VII Commissione (Cultura, scienza ed istruzione),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante «Riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2009» (atto n.163);

rilevato che, all'articolo 3, lettere *a)* e *b)* il riferimento all'articolo 7 comma 3-*bis* della legge 24 dicembre 2007, n. 245 andrebbe sostituito con il riferimento all'articolo 7, comma 4, della legge n. 204 del 2008 (legge di bilancio 2009);

sottolineato che all'articolo 5 non appare chiaro il riferimento alla nozione di «somme consolidate» ivi richiamata;

evidenziato che l'articolo 6 fa riferimento alla legge 27 settembre 2007, n. 165 e che tale legge è stata modificata dalla legge 18 giugno 2009, n. 69;

rilevato che occorre aumentare le risorse a disposizione del CNR al fine di finanziare le attività connesse al progetto *Station at High Altitude for Research on the environment* (SHARE), al programma internazionale *Iter Broader Approach* e la quota di partecipazione dell'Italia al laboratorio *European synchrotron radiation facility di Grenoble* (E.S.R.F);

rilevata, altresì, l'esigenza che per il futuro il Governo trasmetta nei tempi dovuti e puntuali lo schema di decreto in esame;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

1) all'articolo 3, commi 1 e 2, occorre effettuare il riferimento normativo corretto che risulta essere quello dell'articolo 7, comma 4, della legge 204/2008 (legge di bilancio 2009);

2) all'articolo 5, occorre chiarire il significato della locuzione «somme consolidate» e, in particolare, se tale inciso debba intendersi nel senso che il Fondo ordinario, d'ora in avanti, includerà le spese per il personale derivanti dalle disposizioni citate nella premessa dello schema;

3) all'articolo. 6, occorre aggiungere, in fine, le parole «e successive modificazioni», poiché la legge n. 165 del 2007 è stata modificata dalla legge n. 69 del 2009;

4) allo scopo di finanziare in maniera adeguata per il perseguimento di progetti di rilevanti interesse scientifico nazionale e internazionale, le attività connesse al progetto *Station at High Altitude for Research on the environment* (SHARE), al programma internazionale *Iter Broader Approach* e la quota di partecipazione dell'Italia al laboratorio *European synchrotron radiation facility di Grenoble* (E.S.R.F), appare necessario prevedere un aumento delle risorse a disposizione del CNR.

ALLEGATO 6

**Norme in materia di cittadinanza (Testo unificato C. 103 Angeli e abbinate).**

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 103 Angeli e abbinate, recante nuove norme sulla cittadinanza,

rilevato con riferimento agli articoli 2 e 3 che occorre prevedere che il previsto termine di dieci anni sia reso effettivo attraverso l'avvio delle procedure di ottenimento della cittadinanza e sia collegato al superamento di un esame di lingua e di storia nazionali, da sostenere all'ottavo anno di residenza in Italia;

sottolineato altresì che occorre prevedere forme di tutela anche con riferimento ai i minori nati in Italia o che abbiano completato un ciclo di studi in Italia;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

1) appare necessario che il previsto termine di dieci anni sia reso effettivo attraverso l'avvio delle procedure di ottenimento della cittadinanza e sia collegato al superamento di un esame di lingua e storia nazionali, da sostenere all'ottavo anno di residenza in Italia;

2) appare altresì necessario che i minori nati in Italia o che abbiano completato un ciclo di studi in Italia, da genitori non italiani legalmente residenti in Italia da almeno cinque anni, siano riconosciuti cittadini italiani.

ALLEGATO 7

**Norme in materia di cittadinanza (Testo unificato C. 103 Angeli e abbinato)**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 103 Angeli e abbinato, recante nuove norme sulla cittadinanza,

sottolineato che occorre prevedere forme di tutela con riferimento ai i minori nati in Italia o che abbiano completato un ciclo di studi in Italia;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

appare necessario che i minori nati in Italia o che abbiano completato un ciclo di studi in Italia, da genitori non italiani legalmente residenti in Italia da almeno cinque anni, siano riconosciuti cittadini italiani.